

**Avv. Battistina PIRODDI**  
Via Gaspare Gozzi n. 5 – 10121 TORINO  
Tel. 011.191.15.939 – Fax 1786030416  
*battistinapiroddi@pec.ordineavvocatitorino.it*  
*avv.bpiroddi@tiscali.it*

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
DEL PIEMONTE – TORINO  
RICORSO**

**ex art. 116 c.p.a. con istanza cautelare ex art. 55 c.p.a.**

**RAIA** Guido (CF:RAIGDU81C07L219K) nato a Torino, il 07.03.1981 residente in Torino, c.so Rosselli n. 109, rappresentato e difeso dall'Avv. Battistina Piroddi (PRDBTS78B44F979W) del Foro di Torino ed elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Torino, Via Gaspare Gozzi, n. 5 pec: *battistinapiroddi@pec.ordineavvocati.it* fax 1786030416, come da procura in calce al presente ricorso

**per la declaratoria di illegittimità e/o annullamento previa sospensione cautelare**

- della nota in data 19.12.2025 prot. 0130301 del 19.12.2025 (doc. [01](#)) del Politecnico di Torino, Direzione Persone Programmazione e Sviluppo, a firma del dirigente, con cui a riscontro dell'istanza di accesso del sig. Raia agli atti della procedura concorsuale indetta dal Politecnico di Torino per la progressione tra l'area dei collaboratori e l'area dei funzionari veniva comunicato al sig. Raia che avrebbe potuto prendere visione solo dei verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice presso l'Ufficio Reclutamento del Personale Tecnico-Amministrativo e Bibliotecario in data 22.12.2025;

- della nota tramessa con comunicazione mail in data 22.12.2025 del Politecnico di Torino, Direzione Persone, Programmazione e Sviluppo (doc. n. [02](#)), con cui vengono inoltrati al Sig. Raia unicamente i verbali della commissione esaminatrice;

**nonché per declaratoria di illegittimità e/o annullamento previa sospensione cautelare**

degli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del relativo procedimento, e per quanto di ragione della nota prot. 2025-POTOCLE-0128001 in data 15.12.2025 (doc. n. [03](#)) comunicato a mezzo pec, con cui il Politecnico di Torino, Direzione Persone Programmazione e Sviluppo, in persona del Direttore Generale, Vincenzo Tedesco, dava riscontro parzialmente negativo all'istanza di accesso agli atti del ricorrente formulata in data 21.11.2025 (doc. n. [04](#)) negando l'ostensione di:

a) curricula e la documentazione allegata alla domanda di partecipazione da parte di tutti i candidati partecipanti alla procedura valutativa per titoli e colloquio per la progressione tra l'area dei collaboratori e l'area dei funzionari (Bando 03/25/PV);

b) schede di valutazione delle performance di tutti i candidati;

c) verbali dettagliati dei colloqui orali con indicazione delle domande poste, delle

risposte fornite e dei criteri applicati per l'attribuzione dei punteggi.

### **per l'accertamento**

del diritto soggettivo e/o interesse legittimo del ricorrente ad ottenere esibizione ed estrazione di copia dei documenti richiesti con l'istanza del 21.11.2025

### **nonché, in ogni caso, per la condanna (e/o l'ordine)**

all'esibizione ed all'estrazione di copia della documentazione richiesta

## **Sommario**

|   |    |
|---|----|
| FATTO   | 2  |
| DIRITTO   | 4  |
| I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E IRRAGIONevolezza MANIFESTA | 4  |
| II. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 1 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ                | 6  |
| III. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 3 COST. ECCESSO DI POTERE PER AUTOMATISMO ILLEGITTIMO E MANCANZA DI ISTRUTTORIA                | 7  |
| IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 E DELL'ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E MANCANZA DI VERBALIZZAZIONE                  | 7  |
| V. VIOLAZIONE DELL'ART. 24 113 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA   | 8  |
| CONCLUSIONI   | 10 |
| DOCUMENTI:  | 11 |

## **FATTO**

Con Bando 03/25/PV del 22 settembre 2025, il Politecnico di Torino indicava una procedura valutativa per titoli e colloquio per la progressione tra l'area dei collaboratori e l'area dei funzionari, per n. 36 posti riservati al personale tecnico-amministrativo e bibliotecario a tempo indeterminato (Bando 03/25/PV -doc. n. [05](#)).

Il ricorrente, dipendente del Politecnico dal 16 dicembre 2007 con qualifica di tecnico amministrativo nell'area progettazione elettrica, presentava regolare domanda di partecipazione, allegando il *curriculum vitae*, la relazione e certificazioni di partecipazioni a corsi di formazione professionale (doc. n. [06](#)).

La Commissione giudicatrice, con primo verbale del 22 ottobre 2025 (doc. n. [07](#)), stabiliva i criteri di valutazione prevedendo:

Esperienza maturata: max 40 punti (anzianità max 30 + incarichi max 7 + performance 3);

Titoli di studio: max 25 punti

Competenze professionali: max 35 punti.

La graduatoria definitiva del 10 novembre 2025 (doc. n. [08](#)) non collocava utilmente il ricorrente tra i primi 36 posti.

Il ricorrente, con 18 anni di esperienza specialistica presso il Politecnico, diploma di Perito Industriale Elettrotecnico, iscrizione all'Ordine dei Periti Industriali, veniva valutato con soli 45,80 punti per i titoli (cfr. doc. n. [09](#)).

Il colloquio orale del 28 ottobre 2025 attribuiva al ricorrente 23 punti, per un totale di 68,80 punti (doc. n. [10](#)).

Con istanza del 21 novembre 2025 (doc. n. [04](#)), il ricorrente, non utilmente collocato in graduatoria, richiedeva l'accesso agli atti della procedura per verificare la correttezza della propria valutazione e l'eventuale sussistenza di disparità di trattamento.

Con comunicazione del 15 dicembre 2025 (doc. n. [03](#)), il Politecnico accoglieva solo parzialmente l'istanza, informando che previa fissazione di appuntamento avrebbe fornito solo alcuni verbali della Commissione giudicatrice, negando l'accesso ai *curricula* e alle schede individuali di valutazione, alle schede di performance degli altri candidati, per asserite esigenze di *privacy* in quanto contenenti dati personali, e con specifico riferimento alle schede di performance, in quanto non essendo atti concorsuali o comparativi, ma giudizi interni riferiti al rapporto di lavoro del singolo dipendente, e come tali il ricorrente non avrebbe avuto un interesse diretto concreto e attuale all'ostensione.

Nella suddetta nota si specificava altresì, quanto ai verbali dettagliati dei colloqui orali, che testualmente *avendo quest'ultimi carattere strettamente collegato ai contenuti della relazione, e non comporta domande standardizzate uguali per tutti i partecipanti*.

Da ultimo, Il Politecnico di Torino, concludeva che, l'interesse del sig. Raia a verificare la regolarità della procedura, era già garantito mediante l'accesso ai punteggi complessivi.

Il ricorrente con successiva nota del 17.12.2025 (doc. n. [11](#)) reiterava l'istanza di accesso agli atti, instando per la trasmissione dell'intera documentazione richiesta, rilevando che il diniego doveva ritenersi illegittimo, ed informando che si sarebbe recato presso gli uffici della Direzione già in data 18.12.2025 per prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione richiesta.

Dopodiché solo in data **19.12.2025** il Politecnico di Torino, Direzione Persone, Programmazione e Sviluppo (doc. [01](#)), dava riscontro al ricorrente riferendo che sarebbero stati consegnati solo i verbali della Commissione esaminatrice di valutazione

dei titoli e dei colloqui, ma non prima del 22.12.2025.

In data 22.12.2025, con mail in pari data il Politecnico di Torino, Direzione Persone, Programmazione e Sviluppo, trasmetteva i verbali della Commissione esaminatrice, di valutazione dei Titoli (doc. [12](#)) nonché i verbali dei colloqui orali con la griglia di attribuzione dei punteggi (doc. n. [13](#))

Il ricorrente ha ottenuto solo 0,55 punti per competenze professionali (Art. 5 del Bando punto C1 doc. n. [05](#)).

Tutti i candidati hanno ricevuto automaticamente 3 punti per la valutazione della performance (cfr. doc. n. [10](#)).

Non esistono e/o non sono stati trasmessi i verbali dettagliati dei colloqui orali che documentino le operazioni valutative.

Non sono stati forniti gli altri documenti allegati dai candidati alla domanda di partecipazione, tra cui: le relazioni allegate ai curricula, i curricula di tutti i candidati, i titoli posseduti o loro autocertificazione (come richiesto dal bando art. 3 sub doc. 05).

Il ricorrente è stato escluso dalla graduatoria dei vincitori per soli 0,6 punti.

La mancata consegna da parte dell'Amministrazione impedisce al ricorrente di verificare la correttezza della valutazione e costituisce violazione manifesta del diritto di accesso, per le seguenti ragioni in

## **DIRITTO**

### **I. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. 241/1990. VIOLAZIONE DELL'ART. 24 COST. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI E IRRAGIONevolezza MANIFESTA**

Il diniego opposto dal Politecnico di Torino è radicalmente illegittimo per violazione dei principi consolidati dalla giurisprudenza amministrativa in materia di accesso agli atti delle procedure concorsuali.

L'art. 22, comma 1, L. 241/1990 stabilisce il diritto di accesso ai documenti amministrativi per "*chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti*".

Nel caso di specie, il ricorrente ha interesse qualificato alla verifica della correttezza della valutazione comparativa, configurando una situazione giuridicamente rilevante tutelabile.

Al contempo l'eccezione della tutela della privacy (in ordine ai curricula alle schede delle *performace* e alla documentazione allegata da tutti i candidati) è infondata.

Come stabilito dalla giurisprudenza unanime, "*le domande e i documenti*

*prodotti dai candidati in procedure concorsuali o comparative finalizzate all'assunzione nel pubblico impiego costituiscono atti pubblici rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di tutela della privacy, poiché i concorrenti, partecipando alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione in cui la comparazione dei valori e l'esame dei titoli costituiscono l'essenza della valutazione finale"* (T.A.R. Bologna, Sez. I, 21 dicembre 2022, n. 1010).

Conseguentemente sussiste il diritto di accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili (in tal senso anche T.A.R. Piemonte, Sez. III, sentenza 5 giugno 2024, n. 624; T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, 5 agosto 2022, n. 11050).

Al contempo nessun rilievo può assumere ai fini dell'accesso agli atti la distinzione operata dall'Amministrazione tra concorso e procedura interna per progressione verticale

La distinzione infatti è giuridicamente irrilevante.

La progressione verticale comporta un mutamento dello status professionale con passaggio da un'area all'altra, posto che la progressione verticale, sia pure con la specificità che la caratterizza rispetto al *modus procedendi* del concorso esterno o interno tradizionale, è pur sempre una procedura concorsuale *latu sensu*, che comporta un mutamento dello *status* professionale con passaggio da un'area all'altra (da collaboratori a funzionari). Come tale è soggetta ai medesimi principi di trasparenza.

L'amministrazione ha travisato i fatti ritenendo applicabili limitazioni per tutela della *privacy* che la giurisprudenza esclude categoricamente per tutte le procedure concorsuali. Tale travisamento configura eccesso di potere sindacabile dal giudice amministrativo.

La giurisprudenza ha invero rilevato che “*Nell'ambito di tutti i procedimenti di evidenza pubblica e comunque, per identità di ratio, di carattere concorsuale, non sussiste alcuna esigenza di tutelare la riservatezza dei singoli candidati, in quanto tali procedure risultano caratterizzate da una competizione e da un giudizio di relazione fra tutti i concorrenti, i quali, partecipando alla selezione, deve ritenersi che abbiano implicitamente già acconsentito all'accesso delle loro domande e dei relativi documenti allegati, per cui tali domande e documenti, una volta acquisiti nell'ambito del procedimento amministrativo, escono dalla sfera giuridica personale dei concorrenti, i quali perciò non assumono più la veste di controinteressati al diritto di accesso*”. T.A.R. Abruzzo – Pescara, Sez. I, 24/08/2020, n. 245: in tal senso anche T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 5 giugno 2025, n. 4306.

## **II. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DELL'ART. 1 L. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ**

L'art. 97 Cost. impone alla pubblica amministrazione il rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Il diniego dell'accesso ai curricula e alla documentazione allegata alla domanda viola il principio di trasparenza, impedendo al ricorrente di verificare la correttezza della valutazione comparativa.

### **Impossibilità di verificare l'anzianità di servizio**

Senza curriculum vitae è impossibile verificare:

- L'anzianità di servizio effettiva di ciascun candidato
- La corretta applicazione del criterio stabilito (1,5 punti per anno)
- L'eventuale disparità di trattamento

Il ricorrente, con 18 anni di esperienza, ha diritto di verificare se candidati con minore anzianità abbiano ricevuto punteggi superiori.

### **Impossibilità di verificare competenze e titoli**

Senza la documentazione allegata alla domanda (tra cui la relazione, le certificazioni di corsi, gli attestati ecc) è impossibile verificare:

- Gli incarichi di responsabilità (max 7 punti)
- Le abilitazioni professionali (max 5 punti)
- Gli attestati di qualificazione (max 4 punti)
- I corsi di formazione e le competenze acquisite

È del tutto evidente, infatti, che in una procedura di carattere comparativo il concorrente ha il pieno diritto di riscontrare non solo se l'Organo Valutativo Tecnico ha esattamente valutato le sue competenze e i suoi titoli prodotti, attribuendo il punteggio per gli stessi previsto, ma altresì, di verificare se siano stati correttamente considerati i titoli prodotti dagli altri candidati.

L'avvenuto accertamento della non corretta valutazione dei titoli di terzi potrà determinare, infatti, la riduzione del punteggio loro assegnato, e, conseguentemente la modificazione della graduatoria di merito.

Il diniego impedisce di verificare se l'attribuzione di soli 0,55 punti al ricorrente per competenze professionali, nonostante sia Perito Industriale Elettrotecnico iscritto

all'Ordine, costituisca disparità di trattamento rispetto ad altri candidati.

Orbene, nel caso di specie è di tutta evidenza che l'odierno ricorrente sia titolare di una "situazione giuridicamente rilevante", come tale legittimante la sua pretesa all'accesso ex art. 22 cit., atteso che gli atti verso cui si indirizza la sua istanza ostensiva sono gli unici dai quali egli può desumere, nel concreto, quali sono i requisiti di maggiore meritevolezza rispetto a quelli da lui posseduti, che, allo stato, gli precludono la possibilità di beneficiare a propria volta delle progressioni verticali.

### **III. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 D.P.R. 487/1994 E DELL'ART. 3 COST. ECCESO DI POTERE PER AUTOMATISMO ILLEGITTIMO E MANCANZA DI ISTRUTTORIA**

Il diniego delle schede delle performance impedisce di verificare la legittimità dell'attribuzione automatica di 3 punti a tutti i candidati.

Senza le schede individuali è impossibile verificare se tutti i candidati abbiano effettivamente la stessa valutazione della performance o se si tratti di un automatismo illegittimo.

L'attribuzione automatica di 3 punti a tutti i candidati per la performance si appaleserebbe infatti illegittima sotto diversi profili violando:

- Il principio di valutazione individualizzata ex art. 12 D.P.R. 487/1994
- Il principio di uguaglianza sostanziale ex art. 3 Cost.
- L'obbligo di differenziazione basata sui meriti effettivi

Senza poi non considerare che l'automatismo sarebbe comunque sintomatico di un eccesso di potere per mancanza di congrua istruttoria con valutazione individualizzata per ogni partecipante; per irragionevolezza essendo illogico che tutti i candidati abbiano identica *performance*; per rinuncia da parte della Commissione a esercitare la discrezionalità tecnica e dunque a valutare.

Dunque il diniego delle schede di performance impedisce di verificare se l'attribuzione uniforme sia frutto di valutazione o di automatismo illegittimo.

### **IV. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990 E DELL'ART. 97 COST. ECCESO DI POTERE PER CARENZA DI MOTIVAZIONE E MANCANZA DI VERBALIZZAZIONE**

L'amministrazione ha fornito unicamente il verbale con attribuzione dei punteggi assegnati a ciascun candidato nelle diverse sedute in cui si sono svolti gli orali, ma non i verbali dettagliati dei colloqui.

Il diniego è particolarmente grave considerato che:

Il colloquio valeva 30 punti (30% del punteggio totale);

Era finalizzato all'accertamento delle competenze professionali;

I criteri stabiliti dalla Commissione (doc. n. [07](#)) infatti prevedevano che nel colloquio orale si sarebbe valutato:

- Coerenza, completezza, correttezza e chiarezza nell'esposizione;
- Capacità di sintesi;
- Capacità di collegamento fra diversi argomenti.

Pertanto, senza l'ostensione dei verbali dettagliati è impossibile verificare: le domande effettivamente poste ai candidati; le risposte fornite e la loro qualità; i criteri concreti applicati per l'attribuzione dei punteggi; l'eventuale disparità di trattamento nella conduzione dei colloqui.

#### **V. VIOLAZIONE DELL'ART. 24 113 COST. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO E VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA**

La mancata consegna in data 22.12.2025 di tutta la documentazione richiesta viola l'art. 24 e 113 della Cost. impendendo al ricorrente sia di verificare la correttezza della propria valutazione, ma al contempo di documentare eventuali disparità di trattamento e conseguentemente di tutelare efficacemente i propri diritti in un eventuale giudizio.

L'amministrazione ha utilizzato il potere di diniego per finalità diverse da quelle previste dalla legge, invocando la tutela della riservatezza per impedire il controllo sulla correttezza della procedura. Il Politecnico ha al contempo limitato arbitrariamente l'accesso in violazione dei principi consolidati e già richiamati, compromettendo la finalità di trasparenza dell'azione amministrativa, asserendo che il diritto del ricorrente a verificare la regolarità della procedura è già garantito mediante l'accesso ai punteggi complessivi, non essendo comunque dotato di un interesse diretto, concreto e attuale, in ordine alla documentazione ulteriore che è stata richiesta.

Di contro il ricorrente è titolare di interesse legittimo qualificato in quanto: ha partecipato alla procedura ed è stato escluso per soli 0,6 punti; ha diritto di verificare la correttezza della valutazione comparativa; potrebbe dimostrare la disparità di trattamento solo attraverso l'accesso agli atti della intera documentazione richiesta che il 22.12.2025 il Politecnico non gli ha trasmesso.

#### **VI ISTANZA CAUTELARE**

Le argomentazioni fin qui dedotte debbono convincere l'Ecc.mo Tribunale adito



della fondatezza del presente ricorso.

Quanto al *periculum in mora* la parte ricorrente evidenzia all'Ecc.mo Tribunale il concreto pericolo di danni gravi ed irreparabili derivanti dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati per le seguenti ragioni.

Il ricorrente ha appreso che i vincitori hanno già sottoscritto i contratti di lavoro, rendendo urgentissima l'acquisizione della documentazione per verificare immediatamente la correttezza della valutazione prima che la situazione si consolidi definitivamente.

Il ricorrente ha necessità di documentare tempestivamente le eventuali disparità di trattamento emerse *prima facie* dai verbali parziali consegnati il 22 dicembre 2025, ha e di preservare la possibilità di impugnare efficacemente la graduatoria con elementi probatori completi entro e non oltre il 20.02.2026.

Al contempo il decorso del tempo senza accesso agli atti comporterebbe il consolidamento della situazione di fatto con i vincitori già in servizio e la dispersione della memoria delle operazioni concorsuali compromettendo la possibilità di ricostruire efficacemente le operazioni valutative.

Senza l'accesso immediato agli atti, al ricorrente è impedito di verificare se candidati con minore anzianità (rispetto ai suoi 18 anni) abbiano ricevuto punteggi superiori, nonché di documentare la disparità di trattamento nell'attribuzione di soli 0,55 punti per competenze professionali nonostante sia Perito Industriale Elettrotecnico iscritto all'Ordine, oltre che di dimostrare l'illegittimità dell'automatismo nella valutazione della performance (3 punti a tutti) e di ricostruire le operazioni del colloquio orale (30% del punteggio) in assenza di verbali dettagliati

Il pregiudizio è specifico e concreto in quanto: il ricorrente è stato escluso per soli 0,6 punti, rendendo decisive anche piccole correzioni nella valutazione:

Il pregiudizio è altresì concreto dal momento che dai verbali parziali emergerebbe una sottovalutazione manifesta (0,55 punti per competenze professionali di alto livello), con la conseguenza che la corretta valutazione dei titoli del ricorrente potrebbe determinare il suo inserimento tra i vincitori, ma l'impossibilità di confronto con gli altri candidati impedisce di quantificare l'entità della sottovalutazione.

Il danno che subisce il ricorrente è irreparabile, atteso che la progressione di carriera comporta benefici economici e professionali che non possono essere recuperati retroattivamente. Peraltro il ritardo nell'acquisizione della qualifica superiore determina un pregiudizio economico continuativo

Senza poi non considerare che la perdita dell'opportunità di progressione in questa procedura straordinaria non può essere compensata con altre e che l'interesse alla carriera non è risarcibile per equivalente

Il bilanciamento degli interessi è nettamente favorevole al ricorrente:

Interesse pubblico: La trasparenza dell'azione amministrativa e la corretta applicazione dei criteri concorsuali

Interesse del ricorrente: Verificare la correttezza della valutazione e tutelare il diritto alla progressione di carriera

La misura cautelare richiesta è proporzionata in quanto non pregiudica i diritti acquisiti dai vincitori; non comporta modifiche immediate alla graduatoria; consente solo la verifica della correttezza della procedura; garantisce il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

\* \* \*

Per tutte le sovraespresse ragioni il ricorrente insta affinché Codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte voglia accogliere le seguenti

### **CONCLUSIONI**

IN VIA CAUTELARE ed URGENTE:

- sospendere l'efficacia del diniego impugnato;
- ordinare l'immediata ostensione di tutta la documentazione richiesta;

NEL MERITO:

- accogliere il ricorso e annullare il diniego;
- ordinare l'ostensione integrale per tutti i candidati:
- curriculum vitae
- relazione allegata al cv;
- i titoli, attestati partecipazione corsi valutabili allegati alla domanda
- schede di valutazione della performance;
- verbali dettagliati dei colloqui orali;

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso, avendo ad

oggetto l'accesso agli atti, ha valore indeterminabile e che il contributo dovuto ammonta a € 325,00.

**DOCUMENTI:**

01 Nota del Politecnico di Torino Direzione Persone Programmazione Sviluppo in data 19.12.2025 trasmessa a mezzo mail;

02 Comunicazione mail del Politecnico di Torino Direzione Persone Programmazione Sviluppo in data 22.12.2025 con trasmissione di parte della documentazione

03 Nota prot. 2025-POTOCLE-0128001 in data 15.12.2025 - Riscontro parzialmente negativo all'istanza di accesso

04 Istanza di accesso agli atti del ricorrente 21.11.2025

05 Bando 03/25/PV del 22 settembre 2025 - Procedura valutativa per progressione area collaboratori/funzionari

06 Domanda di partecipazione del ricorrente con curriculum vitae, relazione e certificazioni

07 Primo verbale della Commissione giudicatrice del 22 ottobre 2025 - Criteri di valutazione

08 Graduatoria definitiva del 10 novembre 2025

09 Esito valutazione titoli del ricorrente (45,80 punti)

10 Esito colloquio orale del ricorrente (23 punti)

11 Nota del ricorrente del 17.12.2025 - Reiterazione istanza di accesso

12 Verbali della Commissione esaminatrice di valutazione dei titoli (doc. trasmesso il 22.12.2025)

13 Verbali dei colloqui orali con griglia di attribuzione punteggi (doc. trasmesso il 22.12.2025)

Torino 14.01.2026

Avv. Battistina Piroddi

\* \* \*

ECC.MO SIG. PRESIDENTE  
DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL PIEMONTE - TORINO.

ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI  
PROCLAMI

Ecc.mo Presidente considerato l'elevato numero di controinteressati (oltre 80 candidati partecipanti alla procedura valutativa), tenuto conto che si conoscono degli stessi solo il nome e cognome che in assenza dei *curricula* di tutti i concorrenti è impossibile risalire alla loro residenza e /o alla di nascita per estrapolare il certificato di residenza dall'anagrafe nazionale, si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41, comma 4, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito web del Politecnico di Torino.

Torino, 14.01.2025

Avv. Battistina Piroddi